



Avellino, li 24/10/2018

Circolare n. 30 del 24/10/2018

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE - "PUBLIO VIRGILIO MARONE"-AVELLINO
Prot. 0004186 del 24/10/2018
04 (Uscita)

- Al Personale docente
- Ai genitori degli alunni delle classi quarte e quinte
 - Agli alunni delle classi quarte e quinte
 - Al personale ATA
 - al sito/all'albo dell'Istituzione

OGGETTO: Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado per l'anno scolastico 2018/2019 –Candidati interni ed esterni: termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione.

Si comunica che in data 23/10/2018 è stata pubblicata, sul sito della scuola, nella sezione "Esami di Stato" la circolare MIUR n.17676 del 12/10/2018 di pari oggetto. In ogni caso si forniscono le seguenti utili informazioni:

CANDIDATI INTERNI

1. Alunni dell'ultima classe

Termine presentazione domande: 30 novembre 2018

La domanda deve essere consegnata presso la Segreteria- Ufficio Didattica (Alunni) allegando la ricevuta del versamento di € 12,09 – effettuato sul c.c.p. n. 1016 intestato a: AGENZIA DELLE ENTRATE – CENTRO OPERATIVO DI PESCARA – TASSA ESAME DI STATO- A. S. 2018/2019. Il suddetto versamento non dovrà essere corrisposto dagli alunni che nel corrente anno scolastico hanno avuto diritto all'esonero della tassa scolastica, per motivi di Merito o Reddito.

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.62, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati interni le studentesse e gli studenti che hanno frequentato l'ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie che, nello scrutinio finale, conseguono:

- ✓ una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente;
- ✓ un voto di comportamento non inferiore a sei decimi.

Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo. Nella relativa deliberazione, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di tale insegnamento, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del DPR 16 dicembre 1985, n751; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

- ✓ frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo restando quanto previsto dall'art. 14, comma 7, del DPR 22 giugno 2009, n.122 (come già notificato con nota della scrivente in data 17/10/2018 prot. N. 4062 avente ad oggetto "Validità dell'anno scolastico nella scuola secondaria di II grado- monte orario obbligatorio e ammissione all'Esame di stato") mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all'esame di Stato. Si precisa che i candidati non devono essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato, prevista dal DPR 24 giugno 1998, n. 249, come modificato dal DPR 21 novembre 2007, n. 235.

2. Alunni della penultima classe per abbreviazione per merito

Termine presentazione domande: 31 gennaio 2019.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, sono ammessi, a domanda, per abbreviazione per merito, direttamente agli esami di Stato conclusivo del secondo ciclo le studentesse e gli studenti che, nello scrutinio finale della penultima classe:

- ✓ hanno riportato non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento;
- ✓ hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado
- ✓ hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in non ammissioni alla classe successiva nei due anni predetti. Le votazioni suddette non si riferiscono all'insegnamento della religione cattolica e delle attività alternative

N.B. Le **domande dei candidati interni** che cessino la frequenza delle lezioni dopo il 31 gennaio 2019 e prima del 15 marzo 2019, e **intendano partecipare agli esami in qualità di candidati esterni** devono indirizzare la domanda di partecipazione al Direttore General dell'USR Campania- Via Ponte della Maddalena, 55-80142- Napoli entro e non oltre il 20 marzo 2019 -a mezzo raccomandata secondo quanto previsto dalla Circolare MIUR- USR Campania – Ufficio IV n.24941 del 15/10/2018 che si allega alla presente comunicazione

CANDIDATI ESTERNI

3. Candidati esterni Termine presentazione domande: 30 novembre 2018

Ai sensi dell'art.14 del decreto legislativo del 13 aprile 2017, n. 62 sono ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati esterni coloro che:

- ✓ compiano il diciannovesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame e dimostrino di aver adempiuto all'obbligo scolastico
- ✓ siano in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall'età
- ✓ siano in possesso del titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento o siano in possesso di diploma professionale di tecnico di cui all'art.15 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.226
- ✓ abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso al 15 marzo

Fermo restando quanto disposto dall'art.7 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, l'ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso di promozione all'ultima classe è subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare la loro preparazione sulle materie previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno. Sostengono altresì l'esame preliminare, sulle materie previste dal piano di studi dell'ultimo anno, i candidati in possesso di idoneità o di promozione all'ultimo anno che non hanno frequentato il predetto anno ovvero che non hanno comunque titolo per essere scrutinati per l'ammissione all'esame. Il superamento dell'esame preliminare, anche in caso di mancato superamento dell'esame di Stato, vale come idoneità all'ultima classe. L'esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio della classe dell'istituto, statale o paritario, collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato; il candidato è ammesso all'esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle prove cui è sottoposto.

I candidati esterni debbono presentare domanda di ammissione agli esami di Stato al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania- **Via Ponte della Maddalena,55-80142- Napoli- a mezzo raccomandata**, utilizzando il modello allegato alla **Circolare MIUR- USR Campania – Ufficio IV n.24941 del 15/10/2018** il quale provvede ad assegnare i candidati medesimi, distribuendoli in modo uniforme sul territorio, agli istituti scolastici statali o paritari aventi sede nel comune di residenza del candidato stesso ovvero, in caso di assenza nel comune dell'indirizzo di studio indicato nella domanda, nella provincia e, nel caso di assenza anche in questa del medesimo indirizzo, nella regione. Eventuali deroghe al superamento dell'ambito organizzativo regionale devono essere autorizzate, previa valutazione dei motivi addotti,

dall'Ufficio scolastico regionale di provenienza, al quale va presentata la relativa richiesta. I candidati esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti statali e paritari e il loro numero non può superare il cinquanta per cento dei candidati interni, fermo restando il limite numerico di trentacinque candidati di cui all'articolo 16, comma 4. Gli esami preliminari, ove prescritti, sono sostenuti dai candidati esterni presso le istituzioni scolastiche loro assegnate come sede di esame. La mancata osservanza delle presenti disposizioni contenute nell'art. 14, comma 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n 62, preclude l'ammissione all' esame di Stato, fatte salve le responsabilità penali, civili e amministrative a carico dei soggetti preposti alle istituzioni scolastiche interessate.

I candidati non appartenenti a Paesi dell' Unione europea, che non abbiano frequentato l'ultimo anno di corso di istruzione secondaria superiore in Italia o presso istituzioni scolastiche italiane all'estero, possono sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati esterni, con le medesime modalità previste per questi ultimi.

L'istituzione scolastica non può accettare domande di partecipazione agli esami di Stato da parte di candidati esterni pertanto, nel caso dovessero erroneamente pervenire per posta raccomandata, si provvederà a trasmetterle tempestivamente alla Direzione Generale per la Campania complete del protocollo di acquisizione e delle buste di invio recanti il timbro postale

Gli studenti potranno consultare la normativa vigente sul sito della scuola al link esame di stato

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Lucia FORINO

Documento firmato digitalmente ai sensi del
DLgs82/2005 e ss.mm. ii. e norme correlate